



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE DI PROPRIETA', POSTA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME OGLIO, IN PROSSIMITA' DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IVI LOCALIZZATA, CON POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE.

Art. 1 FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione dell'area verde posta in sponda sinistra del fiume Oglio, di recente acquisita dal Comune di Rogno, individuata catastalmente al foglio 1 mappali 2865 e 2887. L'area si trova in prossimità dello sbocco della passerella ciclopedonale sul fiume Oglio in direzione del territorio del Comune di Pian Camuno (BS) ed ha una superficie catastale di Mq. 5.110,00.

Si presenta con andamento pianeggiante, con affaccio sull'argine del fiume Oglio e visibilità di un ampio tratto dello stesso; è tagliata quasi simmetricamente dalla pista ciclo-pedonale che congiunge la passerella ciclo-pedonale sul fiume Oglio con la pista della Valle Camonica e, sino alla data odierna, è stata utilizzata a scopo agricolo.

Si evidenzia come l'area è inserita nel conteso della viabilità ciclo-pedonale interprovinciale fra le Province di Bergamo e Brescia: tramite la passerella ciclo-pedonale realizzata per l'attraversamento del fiume Oglio si è reso infatti possibile il collegamento fra la pista ciclo-pedonale del Sebino con la pista ciclabile della Valle Camonica.

E' volontà dell'Amministrazione Comunale integrare tale area nel progetto complessivo di realizzazione del polo sportivo "Rogno Sport-Arena", pertanto, nella Variante al PGT, ha proceduto alla trasformazione urbanistica della stessa, classificandola "verde pubblico attrezzato e sportivo" per consentirne la perimetrazione, la localizzazione di costruzioni (anche temporanee) per il gioco dei bambini (parco giochi) e di sosta per adulti (gazebo, chiosco, panchine, tavoli etc.) e animali, nell'ottica di una valorizzazione dell'ambito fluviale e delle sue valenze paesaggistiche in termini ricreativi nonché didattici.

A tale fine ora procede all'indizione di un bando pubblico per la concessione della gestione dell'area di cui trattasi, specificando che, a carico del concessionario viene posto l'obbligo di realizzazione di un'area pavimentata mediante realizzazione di piattaforma in calcestruzzo di circa 260 mq nonché delle opere strutturali e di ancoraggio di una struttura in legno munita di una copertura in pvc verde, di proprietà del Comune di Rogno, che verrà direttamente consegnata, per l'installazione (a cura e spese dell'aggiudicatario), al gestore aggiudicatario della concessione nonché il posizionamento di almeno n. quattro cestini per la raccolta dei rifiuti.

Si sottolinea che risulta preminente per l'Amministrazione Comunale garantire che l'area oggetto di concessione mantenga le caratteristiche naturalistiche e che contestualmente possa offrire a pedoni e ciclisti transitanti in zona servizi ricreativi e di ristoro.

E' pertanto facoltà dell'aggiudicatario, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni urbanistiche, paesaggistiche e geologiche dell'area, procedere ad ulteriori interventi di trasformazione che consentano di addivenire alla realizzazione di area attrezzata per il gioco e/o lo sport, con eventuale punto ristoro, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Come già descritto, nell'area concessa in gestione, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della piattaforma in calcestruzzo, delle opere strutturali di fondazione e ancoraggio di struttura in legno (gazebo) nonché installazione del gazebo medesimo, di proprietà del Comune di Rogno, avente le caratteristiche di cui all'elaborato grafico e documentazione fotografica allegati; il gazebo oggetto dell'installazione è attualmente depositato presso un magazzino, a disposizione dell'Amministrazione, e verrà fornito presso l'area verde di cui trattasi entro e non oltre SEI mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

Per l'installazione del gazebo e di ogni altra struttura / infrastruttura da localizzare presso l'area verde di cui trattasi il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione di apposito progetto, richiedere formale Permesso a Costruire o altro titolo abilitante alla realizzazione, nonché ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la trasformazione dell'area, previo ottenimento di formale assenso alla realizzazione dell'intervento da parte della Giunta Comunale.

Per ogni struttura proposta e realizzata nell'area sarà onere e cura del gestore acquisire il certificato di agibilità e, se del caso, dovrà garantire la regolarità con quanto previsto dalla legge in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale fine si precisa che l'area è soggetta ai seguenti vincoli:, nella Tavola C1 "Vincoli e tutele ambientali sovraordinati" nel Piano delle Regole del Piano di Governo del territorio

- Fascia di 150 m. dalle sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004 art.142);
- Fascia di rispetto di cui al reticolo idrico minore (D.g.r.n° 7/7868);
- Limite fascia B PAI L. 183/89;
- Nello Studio Paesistico allegato al Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art.50 del P.T.C.P. della Provincia di Bergamo) l'area oggetto di intervento è classificata nella tavola "E" Carta della sensibilità Paesistica dei luoghi" in Classe di sensibilità paesistica 4 "ALTA";
- Nella carta dalla "Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio" l'area oggetto di intervento **è inserito in classe 3B,i(2m)** di fattibilità con consistenti limitazioni e parte (area prospiciente l'argine) **in classe 4B** di fattibilità con gravi limitazioni.

Si evidenzia, infine, che l'ufficio tecnico comunale, in data Settembre 2013 ha redatto un progetto preliminare denominato "*Creazione area pic-nic, area giochi con annesso chiosco bar sul terreno di proprietà comunale ai mappali n. 2865 – 2887*" che ha già ottenuto provvedimento favorevole di compatibilità con la pianificazione di Bacino previsto dall'art. 38 delle Norme di Attuazione PAI da parte dello Ster della Regione Lombardia e assenso di massima da parte della Commissione Paesaggistica comunale.

Risulta inoltre depositata agli atti comunali la Relazione Geologica commissionata dall'Amministrazione Comunale recante caratteristiche geologiche, morfologiche, idrografiche e idrogeologiche dell'area.

Tale documentazione, in libera visione di eventuali soggetti interessati, può supportare nell'eventuale predisposizione di un eventuale progetto da parte dell'aggiudicatario delle gestione dell'area.

Si precisa, infine, che ogni struttura da realizzare deve esser di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione di qualsiasi struttura portante in muratura, con l'impiego di materiali prevalentemente in legno e in vetro e dovrà integrarsi pienamente dal punto di vista estetico- ambientale alle caratteristiche del luogo, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche della zona.

Nel rispetto dei presupposti di amovibilità, precarietà e rispondenza della struttura alle disposizioni urbanistiche e paesaggistiche della zona è consentita la realizzazione di una

struttura con caratteristiche dimensionali e di impegno economico modesti purché idonea sotto il profilo normativo allo svolgimento dell'eventuale attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande, previo ottenimento dei prescritti provvedimenti autorizzativi ai sensi della vigente normativa.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha una durata di ANNI 10 (DIECI) decorrenti dalla data di stipula del contratto. **E' espressamente escluso il rinnovo tacito dello stesso.**

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra disdetta, speciale diffida o costituzione in mora, e senza che il concessionario possa invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

Art. 4 RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

Al termine della concessione, l'area e il gazebo installati rientreranno nella piena disponibilità del Comune di Rogno.

Ogni eventuale altra struttura realizzata e/o attrezzatura installata dovranno essere smantellate a cura e spese del concessionario e l'area dovrà essere riconsegnata al Comune di Rogno ripristinata a regola d'arte.

Il Comune di Rogno si riserva la possibilità di ritirare, in tutto o in parte, le strutture realizzate e/o le attrezzature installate, regolarmente assentite dagli enti competenti, con prezzo e modalità da concordare con il concessionario.

Art. 5 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Il concessionario, in corso di convenzione, ha la facoltà di proporre interventi migliorativi tesi a rendere maggiormente fruibile l'area di pertinenza, previo ottenimento di esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e acquisizione dei prescritti provvedimenti autorizzativi abilitanti alla loro realizzazione.

A tale fine si precisa che l'area di cui trattasi allo stato attuale NON è urbanizzata.

L'Amministrazione Comunale si impegna, nei confronti del concessionario che intenda proporre interventi migliorativi che ottengano il parere favorevole della Giunta Comunale e l'assenso edilizio/urbanistico, alla realizzazione delle opere principali di adduzione delle reti idriche e/o gas metano e/o energia elettrica e/o allacciamento alla pubblica fognatura, previa presentazione di formale istanza da parte del concessionario medesimo.

Compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla formalizzazione delle relative istanze agli Enti erogatori dei servizi predetti (precisando che il concessionario sarà il titolare delle relative utenze) e acquisizione dei dettagli tecnici di realizzazione che gli Enti medesimi formalizzeranno, le opere di cui trattasi troveranno attuazione da parte del Comune di Rogno in mesi SEI dall'ottenimento dei relativi nulla osta.

Art. 6 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Il concessionario che intenda svolgere nell'area concessa in gestione l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà presentare regolare richiesta tramite SCIA, completa di tutta la documentazione necessaria, al SUAP del Comune di Rogno, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per tale attività.

L'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinato all'acquisizione da parte del gestore delle necessarie autorizzazioni e nulla osta e quant'altro richiesto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il concessionario, in ogni caso, sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l'osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti in merito.
Tutte le spese sono a carico del concessionario.

Art. 7 COMPITI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AREA VERDE

L'affidatario dovrà provvedere alla gestione dell'area verde assicurando le seguenti attività:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della Concessione, dell'area verde e delle strutture e/o attrezzature installate, ivi compreso il gazebo fornito dall'Amministrazione Comunale, previo ottenimento dei prescritti provvedimenti autorizzativi, nell'area verde concessa in gestione;
- 2) adozione delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- 3) sorveglianza, custodia e utilizzo in conformità alla destinazione e funzione dell'area e delle cose in essa contenute;
- 4) programmazione e gestione degli spazi e delle attività da espletarsi nell'area verde;
- 5) pulizia ordinaria dell'area verde concessa in gestione:
 - pulizia quotidiana dell'area e delle attrezzature/strutture installate, con raccolta delle carte e altro materiale che dovesse essere presente;
 - svuotamento quotidiano dei cestini, da posizionare a cura e spese del concessionario;
- 6) Rispetto e applicazione delle norme vigenti in materia tributaria, fiscale ed assicurativa derivante dalla gestione ed ogni altro onere comunque previsto dal presente Capitolato;

Art. 8 SFALCIO DELL'ERBA E POTATURA DELLE SIEPI

Su tutta l'area dovranno essere eseguiti tutti gli sfalci necessari per la fruizione e l'utilizzo dell'area.

In ogni caso dovrà essere garantito almeno uno sfalcio al mese per il periodo da aprile a ottobre di ogni anno.

La potatura di eventuali siepi che verranno ivi localizzate dovrà essere eseguita in numero minimo di 2 l'anno, preferibilmente nei mesi di maggio e agosto.

L'aggiudicatario, qualora non vi provveda in proprio, dovrà affidare il lavoro a maestranze capaci e di fiducia. Nell'esecuzione del lavoro potranno essere utilizzati tutti gli attrezzi e macchinari che la ditta esecutrice riterrà opportuni; il materiale di risulta dovrà essere di volta in volta accantonato e subito smaltito a cura e spese della ditta esecutrice;

Il lavoro dovrà essere comunque eseguito a regola d'arte e non dovrà essere trascurata la pulizia delle aree da qualsiasi rifiuto con particolare attenzione alla rimozione di rifiuti particolarmente pericolosi per l'utenza.

In caso di inadempienze alle prescrizioni previste dal presente Capitolato il Comune ha facoltà di eseguire direttamente le attività di cui il gestore è obbligato, previa diffida e salvo rivalsa nei confronti del concessionario stesso, che resta comunque responsabile per tutti i danni diretti o indiretti che, per effetto della sua inadempienza, potranno derivare sia al concedente sia a terzi

Art. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il gestore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

1. pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal contratto o dall'attività da svolgere;
2. pagamento delle spese per la fornitura di pubblici servizi, quali: acqua, gas, metano, energia elettrica e telefono, con intestazione delle relative utenze;
3. realizzazione di un'area pavimentata di circa 260 mq sulla quale sarà posizionata una struttura in legno munita di una copertura in pvc verde, di proprietà del Comune di Rogno;
4. installazione del gazebo di proprietà del Comune di Rogno e di almeno n. quattro cestini portarifiuti;
5. disponibilità e collaborazione nei casi di realizzazione di eventi ed iniziative ricreative promosse o patrocinati dall'Amministrazione comunale;
6. consentire la visita di un rappresentante dell'amministrazione comunale onde verificare l'ottimale manutenzione della struttura;
7. mantenimento costante, anche da parte del personale subordinato, di contegno corretto e riguardoso, e di condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza;
8. segnalazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente, irregolarità o manomissione riscontrati negli impianti, nonché la denuncia alle competenti autorità quando il fatto costituisca reato.

Art. 10 ONERI DI CONDUZIONE E GESTIONE

Restano, altresì a carico dell'affidatario, ogni spesa ed onere che si dovessero rendere necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde di cui trattasi nonché di tutte le strutture/attrezzature/impianti installati dal concessionario medesimo.

Si precisa che, al fine di garantire la caratteristica di pista ciclo-pedonale della viabilità di accesso all'area, esclusivamente il gestore o un eventuale collaboratore potrà accedere all'area medesima con un solo automezzo a motore: è infatti fatto divieto di accesso all'area di altri veicoli a motore e non è consentita la realizzazione di spazi per parcheggio per tali mezzi, con esclusione di spazi per la sosta delle biciclette.

E', altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di applicare nei confronti di eventuali lavoratori occupati tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

Art. 11 MODALITA' DELLA GESTIONE

Il concessionario dovrà porre massima diligenza per la conservazione di quanto ricevuto in gestione.

L'area dovrà essere aperta al pubblico senza discriminazione di sorta, salvo specifici provvedimenti dell'autorità di P.S.

Il concessionario potrà organizzare, nell'area concessa in gestione, manifestazioni ed eventi nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Art. 12 DIVIETI

Al gestore è fatto divieto di:

- 1) cedere in tutto o in parte il contratto a terzi;

- 2) consentire comunque a terzi di partecipare alla disponibilità e/o gestione del bene, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- 3) utilizzare l'area e le strutture e/o attrezzature e/o impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente capitolato;
- 4) installare o depositare macchine, attrezzi ecc. o impianti che possono comportare pericolo o compromettere l'area concessa in gestione o aree attigue;
- 5) di depositare materiale infiammabile o pericoloso all'interno o all'esterno dell'area concessa in gestione;

Art. 13 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è custode dell'area verde di cui trattasi.

Egli è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della buona conservazione di quanto concesso in gestione e risponde dei danni che dalla negligente conservazione e/o gestione possano derivare a terzi.

A tal fine è obbligato a stipulare polizza assicurativa RCT, comprensiva della copertura contro il rischio da incendio, furto e danni da fenomeni atmosferici ed produrre copia al Comune, dell'ammontare minimo garantito di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per ciascuna voce di danno (evento morte, lesioni permanenti o temporanee). Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del gestore custoditi nell'area.

Art. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, saranno effettuati a mezzo di fax, posta certificata o raccomandata postale.

Art. 15 SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Per la realizzazione di interventi di trasformazione dell'area concessa in gestione non è prevista alcuna forma di finanziamento pubblico. Il costo della trasformazione è ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Art. 16 CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO

La controprestazione dovuta dal Comune a favore dell'aggiudicatario per la realizzazione di interventi di trasformazione che consentano di addivenire alla realizzazione di area attrezzata per il gioco e/o lo sport, con eventuale punto ristoro, consisterà unicamente nel diritto di gestire e sfruttare economicamente tali strutture / infrastrutture da realizzare ai sensi del presente capitolato per l'intera durata della concessione.

ART. 17 CONTRATTO TRA IL COMUNE E L'AGGIUDICATARIO

Anche in caso di intervenuta aggiudicazione, la stessa non vincolerà l'Amministrazione aggiudicatrice se non dopo la stipulazione della convenzione, previa effettuazione delle verifiche di legge e sempre che non risulti in capo all'aggiudicatario alcun limite od impedimento a contrarre con la Pubblica amministrazione.

Il contratto deve essere stipulato al termine perentorio indicato dal Comune .

ART. 18 COSTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA E ASSICURATIVA

Al momento della stipula della convenzione l'aggiudicatario dovrà presentare:

1. garanzia fideiussoria, con istituto di credito o compagnia assicurativa di importo pari ad UNA ANNUALITÀ DEL CANONE a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni dovute; tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere:
 - il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione;
 - la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall'obbligo;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile.
2. polizza assicurativa RCT, secondo le caratteristiche già dettagliatamente indicate al precedente art. 13, ultimo comma del presente Capitolato.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario nel termine prescritto il Comune avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione disposta e, a suo insindacabile giudizio procedere alternativamente a aggiudicare a favore del concorrente risultante al secondo posto in graduatoria ovvero procedere a nuova gara.

Art. 19 CANONI E PAGAMENTI

Il Canone annuo di concessione offerto in sede di gara dovrà essere versato al Comune di Rogno in RATE SEMESTRALI ANTICIPATE, entro il 10° giorno del primo mese di ogni semestre, mediante versamento/bonifico sul conto corrente del Comune Servizio Tesoreria.

E' ESPRESSAMENTE PREVISTA L'ESENZIONE DAL VERSAMENTO DEL CANONE PER IL PRIMO SEMESTRE DI CONCESSIONE, ciò in considerazione dell'obbligo posto a carico del concessionario aggiudicatario di ottenere i prescritti provvedimenti autorizzativi e conseguentemente procedere alla realizzazione della piattaforma in cls di circa 260 mq, delle strutture di fondazione e di ancoraggio ove posizionare la struttura in legno, munita di una copertura in pvc verde, fornita dall'Amministrazione Comunale.

In caso di ritardo nel pagamento del canone, in tutto o in parte, verranno applicati gli interessi moratori, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24.

Il canone è aggiornato annualmente, con decorrenza dal secondo anno di gestione, mediante applicazione degli indici ISTAT nella misura del 75 % dell'indice annuale, di cui al successivo comma.

Art. 20 INTERVENTI STRAORDINARI DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le opere che la stessa ritenesse insindacabilmente necessarie per la sicurezza, manutenzione o completamento dell'area concessa in gestione o delle aree e/o strutture e/o infrastrutture limitrofe alla stessa, senza che l'affidatario potrà pretendere alcun indennizzo per eventuali mancati utili di gestione o altro, per nessun motivo, causa o ragione.

Art. 21 RINUNCIA

Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato eventuali interventi migliorativi di cui ai precedenti articoli del presente capitolato, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e le opere realizzate. Gli interventi migliorativi attuati saranno acquisiti al patrimonio comunale.

Art. 22 SANZIONI

Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 24, il Comune in caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti contesterà l'infrazione o l'omissione al Concessionario con lettera Raccomandata A/R, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o, comunque, nel più breve tempo possibile.

Per ogni infrazione od omissione il Concessionario, indipendentemente dall'obbligo di regolarizzazione, sarà passibile di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 da comminarsi da parte della Giunta Comunale, in proporzione alla gravità del disservizio e dell'inconveniente arrecato.

Art. 23 REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca del rapporto contrattuale per motivate ragioni di pubblico interesse.

In materia di risoluzione del contratto, valgono le norme dettate dal Codice Civile, che si intendono integralmente richiamate.

Art. 24 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Rogno può dichiarare la decadenza del Concessionario in uno dei seguenti casi:

- a) Per accertata violazione degli obblighi e degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di Concessione o comunque delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale e del bando di gara, nonché degli obblighi imposti da norme di legge o regolamenti e nel caso di cattivo uso dei beni concessi in gestione e immotivata interruzione del servizio;
- b) Per venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi del Concessionario, richiesti nel bando di gara come condizione per l'affidamento della gestione; in particolare sarà motivo di decadenza della Concessione la modifica dell'oggetto sociale del Concessionario, il mancato svolgimento della gestione, il venir meno delle garanzie finanziarie prestate in occasione dell'affidamento della Concessione e comunque ogni elemento che faccia venir meno i requisiti di affidabilità del Concessionario;
- c) Il mancato rispetto del divieto di cessione e/o sub-concessione del contratto di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
- d) Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
- e) Violazioni edilizie. In tale caso il Comune di Rogno si riserva la risoluzione dell'atto, la richiesta di risarcimento dei danni e il ripristino dei luoghi; in caso di mancato ripristino entro il termine stabilito, il Comune di Rogno può procedervi d'ufficio addebitandone le spese al Concessionario decaduto, anche mediante utilizzo del deposito cauzionale;
- f) Mancata reintegrazione o costituzione della garanzia fidejussoria entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di Rogno;
- g) Violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, di protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- h) A seguito di comminazione di penali per un importo complessivo superiore a €. 3.000,00 (Tremila/00) annue, in quanto risulta dimostrata la grave imperizia e imprudenza nella gestione.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da diffida scritta del Comune di Rogno intimata al Concessionario mediante lettera Raccomandata A/R ed è operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito.

Inoltre, il mancato pagamento in tutto o in parte di due canoni semestrali entro 30 giorni successivi al termine, determina la **decadenza di diritto della Concessione**, fatta salva la possibilità di una proroga motivata su preventiva richiesta scritta e motivata avanzata dal

Concessionario, da rilasciare previo parere della Giunta Comunale. In tale caso la proroga non potrà superare il termine di 90 giorni dalla scadenza della rata e fatta salva la possibilità di richiedere, da parte della Giunta Comunale, gli interessi di mora.

Il Concessionario decaduto incorre nella perdita della garanzia fidejussoria ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che il Comune di Rogno subisca, compresi quelli connessi alla rinnovazione delle procedure amministrative per la individuazione del nuovo Concessionario.

In tutte le ipotesi di decadenza il Comune procederà autoritativamente a conseguire il rilascio dell'area mediante emissione di ordinanza di sgombero da eseguire a cura degli uffici comunali.

Art. 25 CONTROVERSIE

La competenza a dirimere eventuali controversie relative alla Concessione in oggetto è attribuita al Foro di Bergamo.

Art. 26 SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Lo svincolo della cauzione avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo del responsabile del servizio, incaricato dal Comune, entro 30 giorni dalla scadenza. Tale cauzione verrà restituita previa certificazione di regolare riconsegna previa redazione in apposito verbale, in contraddittorio con il concessionario, e comunque non prima di aver rimosso ogni eventuale vertenza e contestazione;

Art. 27 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Rogno lì 21 Marzo 2014



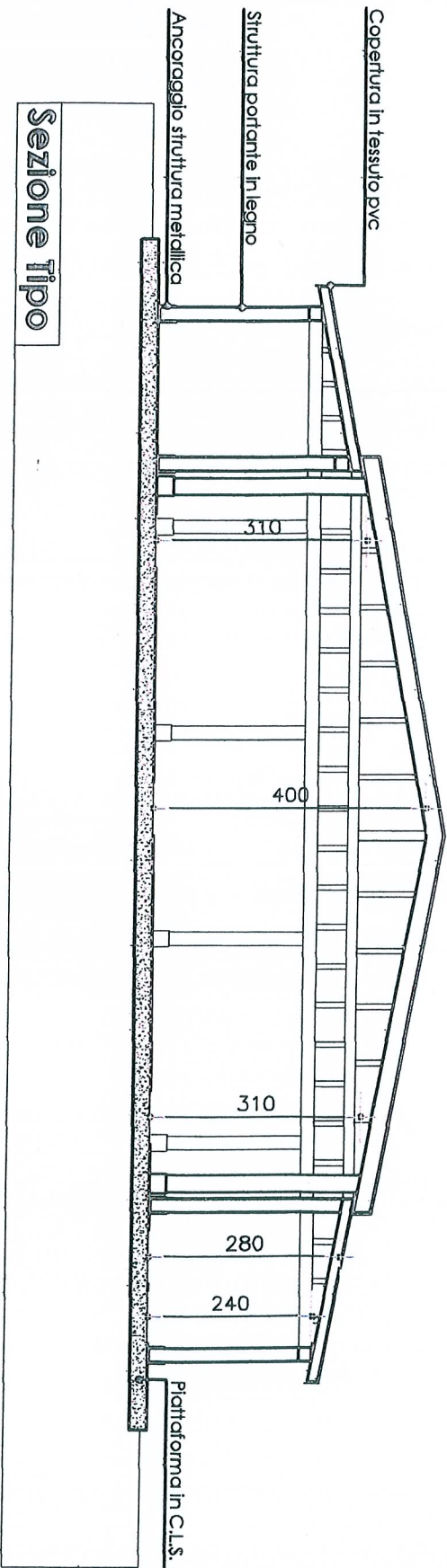
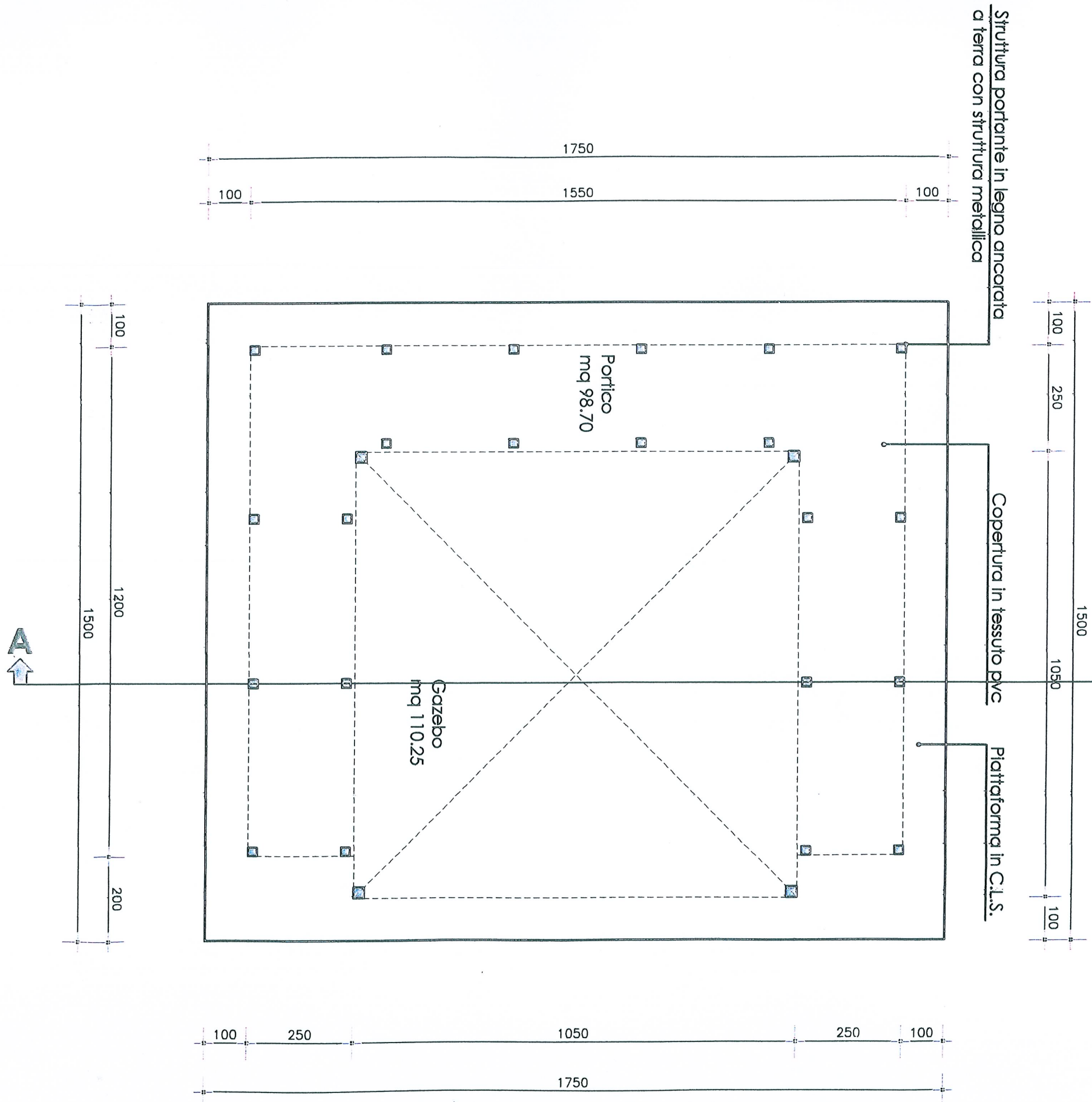
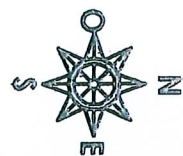
Il Responsabile del Servizio
PIAZZA Geom. Anna Maria

Piazza Anna Maria

ALLEGATI:

- *Planimetria dimensionamento piattaforma per posizionamento gazebo e sezione tipo;*
- *Documentazione fotografica gazebo di proprietà comunale.*

Pianta Gazebo



Sezione Tipo

